

COMMISSIONE STATUTO

Verbale della riunione del 4 Maggio 2011

La seduta si apre alle ore 14:45 presso la Sala del Consiglio del Rettorato per discutere il seguente ordine del giorno, come preannunciato via e-mail dal Magnifico Rettore:

- 1) Approvazione dei verbali precedenti
- 2) Discussione in merito al Collegio di Disciplina
- 3) Discussione in merito al Comitato Unico di Garanzia
- 4) Varie ed eventuali

Presenti

X	Barozzi Giovanni Sebastiano	G	Gatti Giuseppe
X	Bosi Andrea	X	Leali Francesco
X	Calabrò Giuseppe	X	Ossicini Stefano
X	Di Toma Paolo	X	Pecorari Paola (Delegato Direzione Legale)
G	Donini Massimo	X	Pinti Marcello
X	Ferrari Andrea (Presidente)	X	Porro Carlo Adolfo
X	Fontana Daniela	G	Tomasi Aldo
X	Frigni Daniela	G	Zini Angela

1) Approvazione dei verbali e comunicazioni

Come precedentemente comunicato, il Rettore non è presente alla seduta per altri impegni; la seduta è perciò presieduta dal prof. Ferrari.

2) Discussione in merito al Collegio di Disciplina

Il prof. Ferrari esordisce rilevando che il testo approvato dall'Università di Roma (**Allegato 1**), proposto come modello da cui prendere spunto per i lavori, è molto lungo e articolato e si chiede se sia necessaria un'articolazione così dettagliata. Dà poi lettura dei diversi commi del testo, per un'analisi dettagliata ad opera della commissione

Per armonizzare il testo alla forma prevista nella nostra bozza di articolato, viene rimosso il comma 1.

Viene poi discusso il comma 2, riguardante la composizione del Collegio. A questo proposito, il prof. Di Toma sottolinea che l'articolata composizione prevista dall'Ateneo romano è frutto, con ogni probabilità, della necessità di garantire il giudizio tra pari, come previsto dalla legge. E' per questo motivo, infatti, che il Collegio comprende tre membri per ognuna delle tre fasce di

docenza. Questo per evitare, che nel caso ad esempio del giudizio di un PO, la decisione sia presa da una sola persona, quasi ci si trovasse di fronte ad un giudice monocratico.

A partire da questo punto, il prof. Ferrari si chiede allora se di fronte ad un indagato appartenente ad una certa fascia, si debba riunire solo la parte del collegio costituita da docenti o ricercatori della stessa fascia.

Il prof. Di Toma chiarisce allora che a suo modo di vedere il problema rimane comunque che la fascia inferiore non giudichi la superiore. La legge indica esplicitamente che il giudizio è fra pari ed è perciò necessaria la distinzione fra le fasce.

Poiché il testo in discussione propone un collegio di nove membri, il prof. Ferrari propone una riduzione a tre effettivo, cui si sommano tre supplenti; questi ultimi sono necessari poiché il procedimento deve essere celere, e poiché si può verificare la situazione in cui uno di giudicati è membro del Collegio di Disciplina.

Il prof. Barozzi propone di unire il comma 2 ed il comma 3, in cui si regola le modalità di designazione della collegio da parte del SA.

Il dott. Leali propone di affrontare il problema della composizione da una prospettiva diversa, e chiede di chiarire meglio i compiti del Collegio di Disciplina: una volta comprese le funzioni, sarà più semplice declinarne la composizione.

Il prof. Ferrari non ritiene necessario specificare nel testo le attribuzioni del collegio, visto che sono indicate dalla legge, con la sola esclusione del giudizio relativo a gravi violazioni del Codice Etico, che l'Ateneo di Roma ha inserito nel testo, ma che la legge non attribuisce esplicitamente al Collegio di Disciplina.

La prof.ssa Fontana chiede allora in quali situazioni concrete il Collegio di Disciplina è chiamato ad intervenire e con quali sanzioni.

A questo proposito, il prof. Porro invia alla commissione il testo del Regio Decreto del 31 agosto 1933, n. 1592 cui fa riferimento la legge 240/10 (**Allegato 2**), dopo averlo recuperato via web, e invita la commissione a porre la propria attenzione sull'articolo 87, che riguarda le possibili sanzioni che possono essere inflitte ai professori e ricercatori universitari. A latere, lo stesso prof. Porro inoltre ricorda che il nostro codice etico non prevede anche il rischio di frode scientifica ma che sarebbe auspicabile un suo esplicito inserimento nel testo.

Il prof. Ossicini porta all'attenzione della commissione la scelta fatta nell'Ateneo di Parma, il cui nuovo statuto prevede un Collegio di Disciplina di soli tre membri.

Dopo vivace discussione, finalizzata ad identificare il giusto compromesso tra il numero di componenti del Collegio ed una sua composizione equilibrata, viene tolto dal comma due la seguente frase: *"Il Rettore presenta una lista di 18 eleggibili per ciascuna categoria di docenti sulla base di nominativi proposti dai Dipartimenti"*

La sig.ra Frigni richiama l'attenzione sul comma 4 del testo proposto; qui viene indicato un presidente, che deve essere necessariamente un docente. Questa norma è a suo modo di vedere in parziale contrasto con quanto sostenuto in precedenza riguardo al concetto di giudizio tra pari in senso stretto (ovvero, PA giudicati da soli PA, RU da soli RU etc.).

Il prof. Ossicini non ritiene che questo contrasto esista realmente, se immaginiamo che il collegio di nove membri con un presidente sia una cosa, e il collegio giudicante di tre persone appartenenti alla fascia della persona sottoposta a giudizio un'altra.

A questo punto il prof. Ferrari propone alla Commissione di approvare i commi 4 e 5. La Commissione approva.

Viene discusso il comma 6; la Commissione ritiene preferibile non riportare esplicitamente il testo di legge ed inserire un riferimento alla legge. Il testo relativo alle gravi violazioni del codice etico viene adottata anche per lo Statuto di Modena.

Secondo la dott.ssa Pecorari non è possibile affidare al Collegio di Disciplina il giudizio di violazione del codice etico, perché in questo caso il provvedimento diventerebbe di tipo disciplinare.

Il prof. Ferrari sottolinea però che è sempre il Rettore che decide se affidare una pratica al Collegio di Disciplina o meno. In virtù della gravità della violazione cui si trova di fronte.

Il prof Di Toma ritiene di fatto impossibile che si configuri una situazione in cui un'infrazione sottoposta al giudizio del Collegio di Disciplina non incorpori in sé anche una violazione del codice etico. Lo stesso prof. Di Toma chiede alla Commissione di porre l'attenzione sulle modalità di svolgimento del processo decisionale: è il Rettore che decide se chiamare in causa il Collegio di Disciplina, di fronte ad una violazione? E se questa è la situazione, il Rettore ha gli strumenti per fare questo tipo di valutazione? Se infine il Rettore commette un errore in questo tipo di valutazione, ha una responsabilità?

Da più parti si sottolinea che la strada più logica è probabilmente che la pratica vada al Collegio di Disciplina, che eventualmente dichiarerà di non essere competente in materia e rinverrà la pratica al SA.

Il prof. Ossicini non concorda con l'opinione del prof. Di Toma, secondo la quale una violazione che può essere soggetta a sanzione disciplinare è anche violazione del codice etico e ricorda altresì che lo Statuto deve, a norma di legge, indicare anche le sanzioni previste da un provvedimento disciplinare.

Il dott. Leali sottolinea che, poiché il Collegio di Disciplina istruisce il processo oltre a prendere decisioni, può essere il collegio stesso a decidere il tipo di procedimento cui si trova di fronte (concernente violazioni del codice etico, o episodi più gravi da sottoporre al proprio giudizio), le eventuali sanzioni e rimandare la pratica a SA e CdA che le commineranno. Se, infatti, le sanzioni per violazioni del codice etico sono decise direttamente dal SA, c'è il rischio che poi il SA debba istituire anch'esso una Commissione per istruire un nuovo procedimento.

Il prof Barozzi concorda sull'unificazione di tutti i procedimenti in un unico organismo, al contrario, il prof. Ferrari preferisce tenere le due cose separate perché diversi sono i processi.

All'idea, suggerita dal dott. Leali che sia lo stesso Collegio di Disciplina a istruire tutte le pratiche il prof. Ossicini risponde che ciò non è possibile perché le violazioni del codice etico riguardano anche il personale TA, mentre il Collegio di Disciplina è competente solo nei riguardi del personale docente e ricercatore.

Il dott. Leali si chiede allora chi in prima battuta stabilisce la gravità del "reato" e decide quale sia l'organo competente, e in particolare se questa scelta avviene sulla base dell'accusa o di una analisi successiva.

Il prof. Ferrari risponde ricordando che è il Rettore che istruisce le pratiche e può attribuire anche sanzioni nei casi di minore gravità: è perciò il Rettore ad avere la responsabilità di decidere quale direzione che deve prendere la pratica.

Il dott. Leali insiste però nel sottolineare che bisogna dotare l'Università di strumenti efficaci con cui intervenire per valutare la correttezza dei comportamenti dei propri dipendenti e favorire la crescita della struttura in un'ottica realmente meritocratica e si augura che le procedure di segnalazione delle mancanze e di giudizio siano realmente efficienti. E' su questa base che ritiene auspicabile la presenza di un solo organo giudicante ogni tipo di violazione, eventualmente riunito in forma ridotta quando dovesse giudicare personale docente e ricercatore in merito a procedimenti disciplinari. La prof. Fontana, anche in un'ottica di semplificazione procedurale e di maggiore efficienza, si dice d'accordo con questo tipo di impostazione.

L'ostacolo insormontabile a questo tipo di approccio è però, a detta del prof. Ossicini, dato dalla legge: il Collegio di Disciplina è competente esclusivamente per il personale docente e ricercatore, e non può quindi prendere in considerazione violazioni del codice etico che teoricamente riguardano anche PTA e studenti.

In questa prospettiva allora, il prof. Di Toma ritiene che debba essere il Rettore a valutare preventivamente se investire il comitato etico o il Collegio di Disciplina del compito di valutare nel merito un singolo caso.

Al termine di questa lunga discussione, la Commissione approva i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 come riportati nell'Allegato 3 e, su suggerimento del prof. Porro, sostituisce al comma 6 la parola "decide" con "propone".

Il dott. Pinti rileva che la frase "anche a seguito di rilevanti violazione del codice etico" indica che la Commissione è competente anche per violazioni del codice etico, al contrario di quanto sostenuto in precedenza, e che quindi nel testo così riportato, può comminare sanzioni disciplinari per questo tipo di violazioni.

A tale proposito la dott.ssa Pecorari fa presente alla Commissione che non possiamo certamente integrare dei reati che sono previsti dal legislatore tra quelli per cui il collegio è competente; se il nostro codice etico è, infatti, diverso da quello di un altro Ateneo, si può prefigurare una situazione in cui per lo stesso comportamento vengono promossi provvedimenti disciplinari diversi.

Per questo motivo, la Commissione decide alla fine di eliminare dal testo la frase precedentemente riportata. La bozza del testo è riportata in **Allegato 3**.

3) Discussione in merito al Comitato Unico di Garanzia

La Commissione introduce il tema del Comitato unico di Garanzia analizzando preliminarmente quanto inviato dalla prof. Saladini in data 3 maggio 2011 (**Allegato 4**) e confrontandolo con quanto proposto dallo Statuto di Roma. La delibera dell'articolato viene rimandata alla prossima seduta.

4) Varie ed eventuali

Al termine della seduta, il prof. Ferrari propone la futura stesura di un articolo in cui si dichiara l'istituzione di un comitato etico, con il compito di rivedere e aggiornare il codice etico indicando oltre ai comportamenti scorretti, anche le sanzioni.

La seduta è tolta alle 17.40.

Modena, lì 04/05/2011

Il Presidente

Andrea Ferrari

I segretari verbalizzanti

Francesco Leali, Marcello Pinti